

**CORTE FEDERALE DI APPELLO**  
**Comunicato Ufficiale n.4 del 16 luglio 2020**

Riunione del 19 dicembre 2019

Presidente:                   Avv. Antonio Ricciulli  
Vice Presidente:           Avv. Fabio Gullotta  
Componenti:               Avv. Francesca Romana Pettinelli

**CFA 6.19.20 – Reclamo del tesserato Lorenzo STERLE, avverso il provvedimento reso dal Tribunale Federale, con decisione C.U. 23 del 4 Novembre 2019**

\*\*\*\*\*

Con reclamo del 18 Novembre 2019, l'atleta Lorenzo STERLE, contestava la decisione del Tribunale Federale (C.U. 23 affisso il 04/11/2019) con la quale era stato confermato il provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti Sezione distaccata del Triveneto.

In particolare il Tribunale Federale, accogliendo l'impostazione della CTA Sezione distaccata del Triveneto non riteneva idoneo l'unico elemento evidenziato dall'atleta per la richiesta di svincolo dalla ASD Coselli, ovvero un generale stato di disagio causato dal comportamento tenuto da un dirigente del sodalizio nei confronti di altri compagni di squadra.

L'atleta STERLE, presentava quindi reclamo innanzi a questa Corte Federale d'Appello riproponendo i motivi già esposti nelle precedenti fasi del procedimento. Deduceva la incompatibilità ambientale per fatti imputabili alla società ed alla propria dirigenza (che di fatto si ponevano in contrasto con i doveri di lealtà e probità sportiva) e sosteneva che per tale motivo aveva deciso assieme alla propria famiglia di non giocare più per la ASD Coselli, non reputandolo un ambiente adatto alla propria formazione sportiva ed etica.

Precisava che nonostante la volontà manifestata dal Sodalizio di concedere lo svincolo previa corresponsione dell'indennizzo (senza quantificarlo), la CTA aveva rigettato la richiesta di scioglimento sul presupposto che i fatti lamentati non riguardassero direttamente l'atleta, senza valutare gli ulteriori elementi probatori allegati.

Chiedeva quindi la riforma della decisione del Tribunale Federale con scioglimento del vincolo addebitabile al Sodalizio ed in subordine lo svincolo con la determinazione dell'indennizzo tenuto conto degli importi già versati dall'atleta e dei comportamenti reciproci.

\*\*\*\*\*

In via preliminare, ai fini della decorrenza dei termini, si precisa che nel corso del procedimento la CFA ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni per la presentazione di note e conseguentemente ha sospeso i termini ex art.34 R.G..

Nel merito si osserva quanto segue.

Il reclamo dell'atleta STERLE non può essere accolto.

Non sussiste, infatti, alcun valido motivo su cui si possa basare la richiesta di scioglimento da parte dell'atleta, che si limita a riferire di uno stato di disagio indotto da circostanze che hanno riguardato altri compagni di squadra.

L'aver assistito a fatti ritenuti in contrasto con i doveri di lealtà e probità e della buona

educazione non costituisce di per sé valido motivo per chiedere lo svincolo per “giusta causa”.

E' vero che la situazione va inserita in quadro più ampio e complesso di concitazione, posto che l'incontro sportivo del 12 Gennaio 2019, è culminato in una serie di accadimenti che hanno coinvolto diversi atleti della ASD Coselli, ma è anche vero che l'atleta STERLE ha solo assistito a tali eventi, senza esserne coinvolto in prima persona e senza aver subito gli effetti negativi della situazione venutasi a creare.

Né può validamente sostenersi che la mancata contestazione del sodalizio ai comportamenti tenuti da un suo dirigente possa costituire un fattore di disagio.

Gli elementi posti alla base della richiesta di scioglimento del vincolo devono rivestire carattere oggettivo e non possono sottacere a questioni generali che coinvolgono altri soggetti, poiché in tal modo si perderebbe il senso stesso della natura del “vincolo” e delle sue implicazioni.

Il R.A.T. prevede, in tali casi, il procedimento coattivo di svincolo, da percorrere quando sussistano motivi che rendano di fatto improseguibile il rapporto sportivo, valutabili caso per caso previa verifica dell'equità dello scioglimento del vincolo, alla luce del temperamento delle differenti esigenze di atleta e sodalizio.

Motivi che devono essere puntuali e dimostrati dall'atleta che chiede lo scioglimento, non ravvisabili quindi nel caso di specie.

#### **P.Q.M.**

La Corte Federale di Appello conferma il C.U. 23 del 04.11.2019 reso dal Tribunale Federale.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso il 16 luglio 2020